

GEN. N. _____



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 34 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 20 MARZO 2006.**

**OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI MOLFETTA – RICORSO EX LEGGE 689/81 E SS.
MOD. AD ISTANZA DEL SIG. T.F. C/ COMUNE DI MOLFETTA E P.M.,
AVVERSO VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 79279/05 (VIOLAZIONE DI
CUI ALL'ART. 142, CO. 8, C.D.S.).**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **21 marzo 2006** al **05 aprile 2006**

il testo della presente non riporta le indicazioni delle diagnosi, sostituite dalla dicitura "OMISSIS", ai fini della tutela della privacy

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
 - la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- e)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

Il Giudice di Pace di Molfetta, con ordinanza notificata in data 28.12.2005 con Ns. prot. n. 66328, ha fissato per l'udienza del **24.03.2006** la comparizione delle parti per la discussione del ricorso R.G.A.C.O. n. 480/C/2005, proposto ex legge 689/81 e ss. mod. - con istanza di sospensione – dal Sig. T.F. avverso il verbale di contestazione n. 79279 - elevato dalla P.M. il 17.08.2005 per la violazione dell'art. 142 co. 8, C.d.S. - il relativo avviso di pagamento dell'importo di € 151,42, nonché della decurtazione dei consequenziali punti della patente (eccesso di velocità in località S.P. Terlizzi-Molfetta preventivo);

Vista la nota in data 14 marzo 2006, prot. n. 15156, con la quale il Dirigente del Settore Sicurezza del Corpo di P.M., Dott. Carlo Graziano Lentini, unitamente al Maresciallo Pasquale Mezzina del medesimo Corpo - in riferimento al provvedimento impugnato - con motivata relazione esplicativa, hanno confermato la validità dello stesso, esprimendo parere favorevole alla costituzione in giudizio del Comune;

Visto, altresì, l'atto di indirizzo di G.C. n.304 del 06.12.2001;

Ritenuto di costituirsi senza assistenza di difensore nei giudizio instaurato dal.Sig. T.F. dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta, con intervento diretto di un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le motivazioni indicate in narrativa, di costituirsi senza assistenza legale nel giudizio promosso con ricorso n. 480/C/2005 R.G.A.C.O. dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dal Sig. T.F., meglio specificato in premessa, con intervento diretto di un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale.
- 2) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e per ogni questione in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 3) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
